

Codice A1305A

D.D. 9 aprile 2019, n. 119

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nel Comune di VEROLENGO (TO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento fiume DORA BALTEA". Pagamento indennita' definitive di occupazione e di asservimento accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza a suo tempo presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar", localizzato, tra gli altri, nel Comune di VEROLENGO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 in data 13.02.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., aveva approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 18.09.2013 ed in data 27.11.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. A);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civili, da SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto il metanodotto esistente era soggetto ad una progressiva e pericolosa erosione a causa dell'abbassamento dell'alveo del fiume DORA BALTEA.

Visti i piani particellari a suo tempo trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di VEROLENGO (TO).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.", con sede a Torino, in Corso G. Matteotti n. 29, tramite propri consulenti tecnici e legali, in data 23.05.2014 aveva presentato osservazioni scritte ritenendo del tutto inadeguate le indennità offerte a titolo provvisorio da SNAM.

Vista la propria Determinazione n. 404 in data 08.07.2014 con la quale le osservazioni della Ditta sopraccitata non erano state accolte ed erano stati autorizzati a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 404/2014, recante anche la misura delle indennità di asservimento ed occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si sono svolti in data 15.09.2014 e 16.09.2014 e, pertanto, l'autorizzazione all'occupazione temporanea dei terreni interessati scadeva il 16.09.2015.

Vista la propria Determinazione n. 193 in data 10.09.2015 con la quale era stata concessa, in favore di SNAM Rete Gas S.p.A., la proroga sino a tutto il 16.09.2016 del periodo di occupazione temporanea - che inizialmente scadeva il 16.09.2015 - al fine di consentire il completamento dei lavori di posa del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 193/2015, recante anche la misura delle indennità di occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Vista la propria Determinazione n. 217 in data 15.09.2016 con la quale era stata autorizzata la ulteriore proroga fino a tutto il 16.09.2017 del periodo di occupazione temporanea - già prolungato fino al 16.09.2016 con i sopraccitati provvedimenti n. 404/2014 e 193/2015 - considerato che a causa delle difficoltà incontrate, nonché dei danni subiti dalle attrezzature del cantiere negli anni precedenti, sarebbe stato necessario effettuare una nuova trivellazione (seguendo fedelmente il tracciato e le altre prescrizioni contenute nel progetto approvato con il provvedimento regionale n. 15/2014 sopraccitato).

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 217/2016, recante anche la misura delle indennità di occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, tutte le Ditte proprietarie dei terreni interessati dal gasdotto di che trattasi:

- avevano sempre rifiutato le somme stabilite a titolo provvisorio con i provvedimenti regionali nn. 404/2014 – 193/2015 e 217/2016 sopraccitati;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 316 in data 09.11.2017, con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Deliberazione n. 13/2017 della C.P.E. di TORINO in data 08.03.2018, con la quale erano state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che copia stralcio della predetta Deliberazione n. 13/2017 è stata notificata agli aventi diritto.

Viste le “dichiarazione di accettazione” delle indennità definitive di occupazione e di asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie di alcuni terreni siti nel Comune di VEROLENGO (TO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto “ Cortemaggiore – Torino – Variante attraversamento fiume DORA BALTEA”.

Visto l’Elenco riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Rilevato che, entro i termini di legge - tutti gli altri proprietari dei rimanenti terreni interessati dal gasdotto di che trattasi nulla hanno comunicato riguardo alle somme stabilite titolo definitivo dalla C.P.E. di TORINO - pertanto, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “...in caso di silenzio l’indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...”.

Considerato che questa Struttura – con proprio successivo provvedimento – disporrà il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti (da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) delle indennità definitive di occupazione e/o di asservimento non espressamente accettate dagli aventi diritto.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento delle indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento determinate dalla C.P.E. di TORINO con la Deliberazione n. 13/2017 in data 08.03.2018 ed accettate dagli aventi diritto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell’Allegato Elenco Riassuntivo, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità definitive dovute a seguito dell’occupazione temporanea e dell’asservimento degli immobili siti, tra gli altri, nel Comune di VEROLENGO

(TO), necessari per costruzione nuovo metanodotto “Cortemaggiore – Torino – Variante attraversamento fiume DORA BALTEA” e meglio descritti nell’Elenco Riassuntivo sopraccitato.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili (anche pro – quota in caso di eventuali successioni), nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E’ possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d’Appello di Novara, come disposto dall’art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)

CA/vv